



consip

ALLEGATO 7 A

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE



ALLEGATO 7 A

REQUISITI GENERALI DELLE COPERTURE ASSICURATIVE

L'Aggiudicatario si impegna a reperire le coperture assicurative aventi i requisiti minimi indicati nell'allegato 7B che abbiano le caratteristiche di carattere generale del presente allegato 7A.

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE

Il presente certificato è emesso in riferimento alle seguenti Polizze di Assicurazione:

- RCT Terzi e Operai

afferenti la copertura assicurativa dei servizi, forniture ed opere oggetto del presente appalto per la fornitura di Autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni stipulato da e/o nell'interesse di aggiudicataria del relativo Appalto, le cui Condizioni di Garanzia sono regolate dalle presenti Condizioni Generali e da quelle particolari contenute nell'allegato 7B della Polizza stessa.

DEFINIZIONI

Contraente:	L' Aggiudicatario del relativo Appalto.
Assicurato Principale:	L'Aggiudicatario del relativo Appalto, i suoi amministratori, dirigenti e dipendenti nonché i subfornitori e subappaltatori.
Assicurato Addizionale:	La Consip S.p.A., le Pubbliche Amministrazioni acquirenti per eventi ascrivibili ai sensi di legge a responsabilità dell'Assicurato Principale.
Oggetto dell'Assicurazione:	Il servizio, la fornitura o l'opera oggetto del presente appalto.
Società:	L'Impresa Assicuratrice.....
Novero dei terzi:	La Consip S.p.A., le Pubbliche Amministrazioni acquirenti i loro amministratori, dirigenti e dipendenti

CONDIZIONI GENERALI



Art. 1 - Effetto e Scadenza dell'Assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del.....alle ore 24.00 del.....

Art. 2 - Validità Territoriale

Mondo intero, escluso USA, Canada e Messico (salvo quanto eventualmente previsto nell'allegato 7B).

Art. 3 - Informazioni alla Società

Con riguardo agli artt. 1892 e 1893 c.c. in nessun caso riserve o eccezioni derivanti da inadempienze del Contraente e dell'Assicurato Principale, in relazione alla presente o ad altre coperture, potranno essere opposte dalla Società a Consip S.p.A. e/o alle Pubbliche Amministrazioni acquirenti.

La Società dichiara pertanto di avere ricevuto dal Contraente / Assicurato Principale tutte le adeguate informazioni per la quotazione ed assunzione del rischio oggetto dell'Assicurazione.

La Società dichiara inoltre che, per quanto a sua conoscenza, nulla è stato sottaciuto dal Contraente / Assicurato Principale con intento ingannevole a proprio danno.

Art. 4 - Mancato o ritardato pagamento del premio

Fermo restando che Consip S.p.A. e/o la Pubblica Amministrazione acquirente non saranno in alcun caso responsabili per il mancato pagamento dei premi previsti dall'Assicurazione, restando tale obbligazione a totale carico del Contraente, si conviene quanto segue:

- la Società si impegna a dare avviso scritto a Consip S.p.A. che riceve la comunicazione anche per conto degli altri Assicurati addizionali, presso il domicilio, di ogni inadempienza del Contraente che possa comportare l'inoperatività della garanzia ivi incluso il mancato pagamento del premio incluse le rate successive e le relative obbligazioni accessorie;
- la Società si obbliga a mantenere operativa la copertura assicurativa per un periodo non inferiore a 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento di tale comunicazione. Entro tale termine Consip S.p.A. anche per conto degli altri Assicurati addizionali avrà la facoltà di provvedere direttamente al pagamento del premio dovuto, applicando le tassazioni in corso relativamente ai servizi, forniture ed opere oggetto dell'appalto, in luogo e per conto del Contraente stesso.

Art. 5 - Pagamento dei sinistri

Tutti i risarcimenti pagabili ai sensi della presente polizza verranno pagati direttamente al terzo danneggiato, ivi compreso l'Assicurato Addizionale ove ne ricorrano le condizioni, previo rilascio da parte dello stesso di un atto di completa liberatoria e senza applicazione delle eventuali franchigie della polizza.

Qualora, previo benestare della Società, l'Assicurato Principale abbia provveduto direttamente alla tacitazione del danneggiato, l'importo verrà corrisposto all'Assicurato



stesso.

Art. 6 - Modifiche dell'Assicurazione

Eventuali modifiche dell'Assicurazione che comportino relativamente all'Oggetto dell'assicurazione:

- riduzioni o limitazioni alle garanzie, massimali e limiti di indennizzo,
- incrementi degli scoperti e franchigie,

e comunque, eventuali modifiche in senso peggiorativo dei requisiti minimi indicati nel presente allegato, nonché nell'allegato 7B non potranno essere effettuate senza il preventivo consenso della Consip S.p.A..

Art. 7 - Cessazione dell'Assicurazione

La Società dovrà informare Consip S.p.A.:

- con un preavviso di almeno 60 giorni, dell'intenzione o della decisione di esercitare il recesso dal Contratto Principale per qualunque motivo ed anche se conseguente al mancato pagamento del premio;
- con un preavviso di almeno 30 giorni, qualora avendo il Contraente avanzato richiesta di proroga o rinnovo del contratto, non intenda accordare tale proroga o rinnovo alle medesime condizioni in corso;
- immediatamente qualora venga a conoscenza di atti o situazioni inclusa ogni inadempienza del Contraente possano invalidare in tutto o in parte l'Assicurazione.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'